

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Servizio 10 Sanità Veterinaria

**Programma di eradicazione della brucellosi e tubercolosi bovina
nelle aree cluster d'infezione in Sicilia - 2025-2027 – Modifica**

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 9 giugno 1964, n. 615 concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e della brucellosi e, in particolare, l'art. 2;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33 concernenti, rispettivamente, *“Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”* e *“Provvedimenti urgenti in materia sanitaria”*;

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 contenente *“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”* e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n.19 *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;

VISTA la Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 contenente *“Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”*;

VISTO l'art. 68 della L.R. 12.08.2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 concernente la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e in particolare l'allegato 1;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni ed in particolare gli articoli 9 e 10;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate;
- VISTO il Decreto Presidenziale n. 9 del 05 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9";
- VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 e suo manuale operativo adottato con decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2023, n. 113;
- VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante «Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, in particolare, l'art. 13, comma 1, lettera d) che stabilisce che il Ministro della salute adotta, con proprio decreto, i programmi nazionali obbligatori di eradicazione di cui all'art. 31, paragrafo

1, del regolamento, per le malattie di categoria B per le quali il territorio nazionale non sia indenne interamente o in specifiche zone o compartimenti;

VISTO l'art. 13, comma 5 del predetto decreto legislativo n. 136 del 2022 che stabilisce che il Ministero della Salute con proprio decreto, stabilisce i criteri per definire i regimi di prove e il periodo di tempo massimo durante il quale lo status di indenne da malattia può essere sospeso in caso di violazione delle condizioni di cui al paragrafo 2, del medesimo art. 20, del regolamento (UE) 2020/689;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 2 maggio 2024 recante "*Adozione dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovicaprini*" (G.U. Serie Generale n. 151 del 29/06/ 2024);

VISTA il D.L. 63/ 2024, convertito con modificazioni con la legge 12 luglio 2024, n. 101 recante "*misure urgenti per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina*" che stabilisce, tra l'altro, che per completare il processo di eradicazione sul territorio nazionale e per valutare l'efficacia delle misure adottate è necessario procedere alla nomina di un Commissario straordinario nazionale;

VISTO il DPCM 8 agosto 2024 con cui il Dr. Nicola D'Alterio è stato nominato commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina;

VISTO il D.A. n. 1151 del 17 ottobre 2025, con cui è stato adottato un programma straordinario di eradicazione della brucellosi e della tubercolosi bovina nelle aree cluster di infezione della Sicilia, elaborato ai sensi del D.M. 2 maggio 2024;

VISTE le linee guida del Centro di Referenza Nazionale per l'applicazione del piano nazionale di controllo ed eradicazione della Tubercolosi bovina, revisione n. 1 del 10 ottobre 2025, pubblicate in data successiva al D.A n.1151 del 17 ottobre 2025;

VISTA la nota datata 13 gennaio 2026 con cui il Centro di Referenza Nazionale per la tubercolosi da M. bovis ha fornito parere favorevole alla limitazione dell'utilizzo del test IGRA;

CONSIDERATO che la movimentazione dei capi costituisce il principale fattore di rischio per la diffusione di tali malattie, soggette a eradicazione obbligatoria;

CONSIDERATO che le linee guida del Centro di Referenza Nazionale per la Tubercolosi bovina individuano l'IDT quale test dotato di maggiore sensibilità e specificità tra le prove diagnostiche previste e che l'utilizzo del test IGRA viene consigliato nei focolai accertati di tubercolosi bovina al solo scopo di accelerare il processo di eradicazione e la chiusura del focolaio;

CONSIDERATO che l'eradicazione della tubercolosi e brucellosi costituisce obiettivo prioritario per la Sicilia, poiché il territorio regionale rappresenta una delle poche aree nazionali in cui tali malattie continuano a persistere;

CONSIDERATO che le attività condotte nell'anno 2025 hanno consentito di ottenere in Sicilia una diminuzione della prevalenza della tubercolosi bovina, attestata al 2,21%, rispetto all'anno 2024, in cui era stata registrata una prevalenza pari al 3,02%;

CONSIDERATO, altresì, che i dati di attività per l'anno 2025 in Sicilia hanno fatto rilevare una sostanziale stabilità dell'infezione brucellare negli allevamenti bovini, la cui prevalenza si è attestata allo 0,71%, confermando i dati relativi all'anno 2024;

CONSIDERATO che si ritiene fondamentale proteggere i territori che hanno acquisito lo status di indenne senza vaccinazioni nei confronti della brucellosi bovina e, pertanto, necessario individuare ulteriori misure a protezione di tali territori;

CONSIDERATO altresì che il controllo pre-movimentazione rappresenta una garanzia di fondamentale importanza ai fini di una diagnosi precoce delle malattie, per evitare la movimentazione di capi infetti;

ATTESO che dalle interlocuzioni con la struttura commissariale è emersa l'esigenza, in funzione dei gravi rischi per la salute pubblica, di dare ulteriore impulso al processo di eradicazione della brucellosi e della tubercolosi in Sicilia, intervenendo sulle criticità che determinano la loro permanenza sul territorio;

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure a protezione dei territori indenni della regione;

RITENUTO di dover rimodulare i controlli in talune aree territoriali, particolarmente interessate alla movimentazione di animali per motivi di pascolo;

RITENUTO, pertanto, di dover intervenire a parziale integrazione e modifica di quanto adottato in ambito regionale con D.A. n. 1151 del 17 ottobre 2025 al fine di rendere maggiormente efficaci le azioni già declinate per gli allevamenti infetti ed implementare le misure di protezione poste a salvaguardia dei territori regionali indenni;

DECRETA

Articolo 1

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente ripetuto e trascritto il *Programma di eradicazione della brucellosi e tubercolosi bovina nelle aree cluster d'infezione in Sicilia per il triennio 2025-2027*, approvato DA n. 1151 del 17 ottobre 2025 viene modificato ed integrato come segue.

Articolo 2

(Ulteriori misure a protezione dei territori regionali indenni)

1. Ogni movimentazione intraregionale di animali appartenenti alle specie bovina-bufalina ed ovi-caprina verso i territori indenni della regione nei confronti della brucellosi bovina, oltre a quanto previsto dal DM 2 maggio 2024, è subordinata alla validazione regionale dello stabilimento iscritto nell'elenco di cui al D.M. 2 maggio 2024.
Il rilascio del relativo documento di accompagnamento (DDA) è subordinato alla validazione sull'applicativo vetinfo da parte dell'ASP di destinazione e dell'ASP di partenza.
2. A destinazione, previa valutazione del Servizio Veterinario i capi movimentati possono essere saggiati tramite SAR ed FDC non prima di 30 giorni dal controllo *pre-moving*.
In caso di non negatività i capi devono essere destinati alla macellazione conoscitiva, sospendendo lo status, registrando il sospetto su SIMAN e dandone immediata comunicazione all'ASP competente sullo stabilimento di provenienza.
3. Nello stabilimento di provenienza, dopo la registrazione del sospetto su SIMAN e la sospensione dello status, si procederà con i controlli su tutti i capi presenti.
4. In caso di conferma, nello stabilimento di provenienza si procederà alla revoca dello status ed alla conferma del focolaio. Nello stabilimento di destinazione, invece, se l'indagine epidemiologica non ha evidenziato particolari rischi di trasmissione, dopo un controllo favorevole su tutti i capi presenti, effettuato non prima di 30 giorni dall'allontanamento dei capi positivi, si procederà alla mancata conferma del sospetto ed al ripristino dello status.

5. Nel caso di ulteriori casi confermati nello stabilimento di destinazione l'indagine epidemiologica dovrà essere particolarmente accurata per identificare l'origine dell'infezione, chiarendo se il focolaio è da considerarsi primario o secondario.
6. Il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, con specifica disposizione dirigenziale, potrà disporre che le misure di cui al presente articolo si applichino anche ai territori provinciali a basso livello di incidenza e prevalenza di brucellosi bovina.

Articolo 3 (Movimentazioni verso i pascoli)

1. Fermo restando quanto espressamente previsto dal D.A. n. 1151 del 17 ottobre 2025, possono spostarsi verso i pascoli solo capi degli stabilimenti con qualifica indenne, che abbiano avuto esito favorevole ai controlli pre-movimentazione per brucellosi e tubercolosi entro 30 giorni:
 - a. Per gli ovini e i caprini tramite SAR + FdC;
 - b. Per i bovini tramite SAR + FdC e IDT.
2. Al termine del periodo di pascolamento, previo accordo fra le AASSPP e validazione del documento di trasporto da parte del servizio veterinario dell'ASP competente sul pascolo, è consentito il rientro presso le sedi aziendali, con esecuzione dei controlli di cui al comma precedente entro 30 giorni dal rientro in sede (controllo *post-moving*).
3. Nell'ambito dell'area cluster, in caso di spostamento intra-comunale verso stabilimento pascolo è consentita la movimentazione dei capi controllati con test *pre moving* entro 60 giorni. Tale condizione è applicabile soltanto se nello stabilimento soggetto a movimentazione, non siano stati introdotti nuovi capi successivamente all'esecuzione del controllo.

In caso di pascoli promiscui gli operatori non dovranno movimentare bovini maschi interi di età superiore a 12 mesi e femmine in stato avanzato di gravidanza.

Al termine del periodo di pascolamento, nelle ipotesi di cui al comma 2, i controlli *post-moving* potranno essere effettuati entro 60 giorni dal rientro in sede.
4. I controlli previsti dal presente articolo possono essere utilizzati ai fini del mantenimento dello status dello stabilimento.

Articolo 4 (Utilizzo test IGRA)

1. Nell'ambito dei controlli pre- moving, la prova diagnostica nei confronti della tubercolosi bovina è individuata nella IDT. Tale prova non deve essere effettuata prima dei 42 giorni da una precedente prova IDT.
2. Il test IGRA può essere utilizzato quale prova diagnostica, in affiancamento al test IDT, solo nei focolai confermati di tubercolosi con la finalità di accelerare il processo di eradicazione e la chiusura del focolaio. A tale scopo vengono considerati positivi sia i bovini positivi all'IDT che quelli positivi al test IGRA.

Articolo 5

Il presente Decreto è trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line previsto dall'art. 68 della L.R. 12.08.2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, e viene notificato alle

Aziende Sanitarie Provinciali della Regione e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia per l'attuazione ed inviato al Ministero della Salute ed al Commissario Nazionale per l'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi.

Palermo, li 13/07/2026

L'ASSESSORE
Dr. Marcello CARUSO